



# Informazioni utili sulla sicurezza sociale

## Sistema previdenziale in Svizzera

Stato gennaio 2026. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia.

Cerchia di persone	Prestazioni							Finanziamento		
	Base per il calcolo dell'importo della prestazione	Incapacità lavorativa temporanea	Cura medica e rimborso delle spese	Incapacità permanente di guadagno	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni	Aliquote contributive	Base finanziaria	
<b>Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</b> <b>AVS/AI</b>	<b>Obbligo assicurativo</b> Tutte le persone residenti o con attività lucrativa in Svizzera inclusi <ul style="list-style-type: none"> <li>cittadini e cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto della Confederazione o per le istituzioni indicate dal Consiglio federale</li> <li>lavoratori inviati all'estero per un periodo convenuto contrattualmente</li> </ul>	<b>Rendita individuale (completa)</b> Reddito annuo medio determinante: <ul style="list-style-type: none"> <li>numero di anni di contribuzione</li> <li>reddito rivalutato da attività lucrativa (splitting dei redditi conseguiti durante il matrimonio)</li> <li>accrediti per compiti educativi e assistenziali</li> </ul> Rendita minima: CHF 15 120/anno Rendita massima: CHF 30 240/anno  *Dal 2026 sarà corrisposta anche una tredicesima rendita AVS.	<b>Indennità giornaliera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In funzione del reddito e del numero dei figli</li> <li>Diritto che matura durante le misure di reintegrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Misure di reintegrazione</li> <li>Mezzi ausiliari</li> <li>Assegno per grandi invalidi</li> <li>Supplemento per cure intensive</li> <li>Contributo per l'assistenza</li> </ul>	<b>Rendita</b> Ammontare in funzione del grado di invalidità: <ul style="list-style-type: none"> <li>40%: 25% di rendita</li> <li>41%: 27,5% di rendita</li> <li>42%: 30% di rendita</li> <li>43%: 32,5% di rendita</li> <li>44%: 35% di rendita</li> <li>45%: 37,5% di rendita</li> <li>46%: 40% di rendita</li> <li>47%: 42,5% di rendita</li> <li>48%: 45% di rendita</li> <li>49%: 47,5% di rendita</li> </ul> • Tra il 50% e il 69% la rendita corrisponde al grado di invalidità • Dal 70% rendita completa  Rendita per figli d'invalido: 40% della rispettiva rendita d'invalidità	<b>Rendita per vedove/vedovi</b> 80% della rispettiva rendita di vecchiaia. Requisito: <ul style="list-style-type: none"> <li>vedove con uno o più figli</li> <li>vedove senza figli, min. 45 anni compiuti e matrimonio durato almeno 5 anni</li> <li>vedovi con figli di età inferiore a 18 anni</li> </ul> Nel caso di unioni domestiche registrate, il superstite è equiparato al vedovo  <b>Rendite per orfani</b> 40% della corrispondente rendita di vecchiaia Rendita per orfani di entrambi i genitori: 2 x 40% della rendita di vecchiaia (importo limitato al 60% della rendita massima)	In funzione dell'evoluzione dei prezzi e dei salari (indice misto): <ul style="list-style-type: none"> <li>ogni 2 anni</li> <li>annualmente nel caso in cui l'indice sia superiore al 4%</li> </ul>	<b>Dipendenti e datori di lavoro insieme</b> AVS: 8,7%, AI: 1,4%, IPG: 0,5%  <b>Lavoratori autonomi</b> AVS/AI/IPG: 5,371% - 10%  <b>Persone senza attività lucrativa</b> In base alla sostanza, min. CHF 530, max CHF 26 500 (Il contributo massimo AVS/AI/IPG annuo per persone non esercitanti un'attività lucrativa corrisponde a 50 volte il contributo minimo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datore di lavoro e dipendente versano ciascuno il 50%</li> <li>Lavoratori indipendenti</li> <li>Persone senza attività lucrativa</li> <li>Sussidi dell'ente pubblico</li> </ul> Il salario soggetto all'obbligo di contribuzione non ha nessun limite superiore (nessun limite massimo di salario).	
<b>Prestazioni complementari</b> <b>PC</b>	<b>Aventi diritto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Svizzeri nonché residenti in Svizzera beneficiari di prestazioni AVS/AI</li> <li>Stranieri con 10 anni di residenza, rifugiati e apolidi con 5 anni di residenza ininterrotta in Svizzera</li> <li>Cittadini UE e AELS: non si applica il termine di carenza decennale</li> </ul>	<b>Minimo vitale</b> Differenza tra il reddito computabile e le spese riconosciute quali affitto, indice cantonale del costo della vita, ecc. (minimo vitale).	Nessuna prestazione	Rimborso di prestazioni accessorie, ad es. spese per <ul style="list-style-type: none"> <li>dentista</li> <li>cure</li> <li>Mezzi ausiliari</li> <li>partecipazione ai costi per cassa malati</li> <li>ecc.</li> </ul>	Obiettivo: copertura del minimo vitale stabilito in base alle spese riconosciute (affitto, indice cantonale del costo della vita, ecc.)	Obiettivo: copertura del minimo vitale stabilito in base alle spese riconosciute (affitto, indice cantonale del costo della vita, ecc.)	Obiettivo: copertura del minimo vitale stabilito in base alle spese riconosciute (affitto, indice cantonale del costo della vita, ecc.)	Il Consiglio federale può adattare le prestazioni in modo adeguato.	Nessuno contributo	Confederazione e cantoni
<b>Previdenza professionale</b> <b>LPP</b>	<b>Obbligo assicurativo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori dipendenti soggetti all'AVS dall'1.1. successivo al compimento del 17° anno di età con un salario annuo AVS superiore a CHF 22 680</li> <li>Persone che percepiscono un'indennità giornaliera AD per i rischi di decesso e invalidità</li> </ul> <b>Persone assicurate su base facoltativa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>lavoratori indipendenti</li> <li>Dipendenti che sono al servizio di più datori di lavoro</li> </ul>	<b>Rendita di vecchiaia</b> Avere di vecchiaia disponibile moltiplicato per la vigente aliquota di conversione. Uomini: 6,80% Donne: 6,80%	Nessuna prestazione durante il periodo d'attesa di un anno.	Nessuna prestazione	<b>Rendita</b> Ammontare in funzione del grado di invalidità: <ul style="list-style-type: none"> <li>40%: 25% di rendita</li> <li>41%: 27,5% di rendita</li> <li>42%: 30% di rendita</li> <li>43%: 32,5% di rendita</li> <li>44%: 35% di rendita</li> <li>45%: 37,5% di rendita</li> <li>46%: 40% di rendita</li> <li>47%: 42,5% di rendita</li> <li>48%: 45% di rendita</li> <li>49%: 47,5% di rendita</li> </ul> • Tra il 50% e il 69% la rendita corrisponde al grado di invalidità • dal 70%: rendita completa  Rendita per figli d'invalido: 20% della rispettiva rendita d'invalidità	<b>Rendita per vedove/vedovi: 60%*</b> <b>Rendita per orfani: 20%*</b>  Requisito: <ul style="list-style-type: none"> <li>obbligo di mantenimento di uno o più figli, o</li> <li>età almeno 45 anni e durata del matrimonio almeno 5 anni</li> <li>in caso contrario, indennità unica pari a 3 rendite annue</li> </ul> Nel caso di partner registrati, il partner superstite viene equiparato al coniuge.  * della rendita d'invalidità a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto.	<b>Rendita di vecchiaia dai 65 anni*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendita individuale: 100%</li> <li>Rendita per vedove/vedovi: 60%**</li> <li>Rendita per orfani: 20%**</li> <li>Rendita per figli di pensionato: 20%**</li> </ul> Riscossione anticipata: direttive secondo il regolamento CP Differimento: max 5 anni  * per donne con anno di nascita 1960: 64 anni 1961: 64 anni + 3 mesi 1962: 64 anni + 6 mesi 1963: 64 anni + 9 mesi 1964: 65 anni  ** della rendita individuale	In base all'Ordinanza sulle indennità di rincarato	<b>A partire dai 25 anni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7-18% del salario assicurato per gli accrediti di vecchiaia</li> <li>0,11% per le sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole</li> <li>0,002% per insolvenze e altre prestazioni a favore del Fondo di garanzia nonché contributi per l'assicurazione di rischio (decesso, invalidità) e per le spese amministrative</li> </ul>	L'Istituto di previdenza fissa l'ammontare dei contributi in modo tale che il contributo del datore di lavoro risulti almeno uguale alla somma di tutti i contributi dei suoi dipendenti.

Cerchia di persone		Prestazioni						Finanziamento		
		Base per il calcolo dell'importo della prestazione	Incapacità lavorativa temporanea	Cura medica e rimborso delle spese	Incapacità permanente di guadagno	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni	Aliquote contributive	Base finanziaria
<b>Assicurazione contro la disoccupazione</b> <b>AD</b>	<b>Obbligo assicurativo</b> Tutti coloro che sono assoggettati all'AVS fino all'età di pensionamento.	<b>Salario assicurato</b> Max: CHF 148 200 (in analogia alla LAINF)	<b>Indennità per lavoro ridotto</b> • 80 % della perdita computabile di guadagno al max per 12 mesi in un periodo di 2 anni • Notifica motivata all'ufficio cantonale, di norma almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività a orario ridotto			<b>Indennità per intemperie</b> 80 % della perdita computabile di guadagno al max per 6 mesi in un periodo di 2 anni.			Fino a CHF 148 200 2,2% del salario assicurato.	<b>Dipendenti e datori di lavoro</b> 50 % dei contributi ciascuno
	<b>Eccezione</b> I lavoratori indipendenti non sono assicurati	<b>Salari non assicurati</b> Salari al di sotto del minimo mensile di CHF 500 (ossia CHF 300 per i lavoratori a domicilio)	<b>Indennità di disoccupazione</b> • 70 % del salario assicurato durante un periodo max di 640 giorni • 80 % del salario assicurato, a condizione che vi siano figli a carico, che il salario assicurato non superi CHF 3797 o che sussista un grado AI di almeno il 40%.	<b>Indennità per insolvenza</b> 100% del salario assicurato per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.	<b>Previdenza professionale obbligatoria</b> Prestazioni per superstiti e invalidi, purché siano soddisfatti i requisiti per l'assegnazione di un'indennità giornaliera AD e venga percepito un salario giornaliero coordinato.					
<b>Assicurazione contro gli infortuni</b> <b>LAINF</b>	<b>Obbligo assicurativo</b> Dipendenti impiegati a tempo parziale con un orario settimanale di meno di 8 ore sono assicurati solo contro gli infortuni professionali (gli infortuni verificatisi sul tragitto casa-lavoro sono considerati infortuni professionali).	<b>Salario assicurato</b> Indennità giornaliera o rendita sulla base del guadagno assicurato.  Max: CHF 148 200 / nessun minimo	<b>Indennità giornaliera</b> 80 % del salario assicurato dal 3° giorno fino all'inizio della rendita d'invalidità o fino al recupero della capacità di guadagno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese mediche</li> <li>Spese di degenza nel reparto comune</li> <li>Soggiorni di cura prescritti da un medico</li> <li>Mezzi ausiliari</li> <li>Trasporti</li> <li>Spese di salvataggio e di sepoltura</li> </ul>	<b>Rendita</b> Ammontare in funzione del grado di invalidità (dal 10 % linearmente fino al 100 %): • Rendita completa 80 % del salario assicurato • Nessuna rendita supplementare per la moglie • Nessuna rendita per figli di invalido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendita per vedove/vedovi: 40 %*</li> <li>Rendita per orfani di entrambi i genitori: 25 %*</li> <li>Rendita per orfani di un genitore: 15 %*</li> <li>Totale massimo prestazioni: 70 %*</li> </ul>	<b>Rendita d'invalidità LAINF</b> Al momento dell'infortunio la persona invalida • aveva 45 anni o meno: la rendita viene versata senza variazioni • 46 – 64 anni: riduzione della rendita per ogni anno intero che la persona assicurata supera l'età di 45 anni con un grado di invalidità inferiore al 40%: riduzione dell'1 % all'anno, max 20%; con un grado d'invalidità di almeno il 40%: riduzione del 2 % all'anno, max 40%; • 65 anni e oltre: non viene versata alcuna rendita d'invalidità.	In base all'Ordinanza sulle indennità di rincaro	Per gli infortuni professionali e non professionali, le aziende sono suddivise in differenti classi di rischio. All'interno di una classe esistono diversi gradi di rischio.	Premi per: • infortuni non professionali a carico del dipendente • infortuni professionali a carico del datore di lavoro  Il salario soggetto ai premi è limitato a CHF 148 200 (salario massimo).
	<b>Persone assicurate su base facoltativa</b> Lavoratori indipendenti (regolamentazione speciale per i familiari occupati nell'azienda agricola del capofamiglia)			<b>Rendita complementare</b> A condizione che al contempo si abbia anche diritto a una rendita AVS o AI: integrazione della rendita AVS/AI fino al 90 % del salario assicurato.	<b>Indennità per menomazione dell'integrità</b> Liquidazione in capitale in funzione della gravità della menomazione dell'integrità. Max: CHF 148 200	Requisito: • vedove senza figli: rendita solo se hanno compiuto 45 anni o se sono invalide almeno per ⅓ • In caso contrario: indennità unica per vedove • vedovi senza figli: rendita solo se sono invalidi per almeno ⅓  Nel caso di partner registrati, il partner superstite viene equiparato al coniuge.  * del salario assicurato				
<b>Assicurazione malattie</b> <b>LAMal</b>	<b>Obbligo assicurativo</b> Cure medico-sanitarie: persone residenti in Svizzera in caso di malattia, infortunio (in assenza di una copertura LAINF), maternità	<b>Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</b> Prestazioni uniformi per tutti gli assicurati.	<b>Assicurazione delle cure medico-sanitarie</b> • Stipulazione sotto forma di assicurazione individuale o collettiva • Visite mediche, trattamenti, cure ambulatoriali, (semi)ospedaliere e degenze in case di cura, analisi, medicinali, cure termali (costi di trattamento e contributi giornalieri). Cure di riabilitazione, degenze ospedaliere in reparto comune, contributi per le spese di trasporto e di salvataggio, misure di prevenzione (visite mediche e test) • Maternità: visite di controllo durante e dopo la gravidanza, parto, assistenza ostetrica e consulenza sull'allattamento necessaria			<b>Assicurazione d'indennità giornaliera</b> • Stipulazione sotto forma di assicurazione individuale o collettiva • Per uno o più casi di malattia e/o d'infortunio per 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni • Maternità: indennità giornaliera se l'assicurazione è stata stipulata almeno 270 giorni prima del parto; indennità giornaliera versata per 16 settimane, di cui almeno 8 dopo il parto Il termine d'attesa convenuto viene detratto dalla durata del versamento delle prestazioni.			<b>Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</b> • Premi a carico degli assicurati, partecipazione alle spese sotto forma di una franchigia annua e di una partecipazione per le spese ambulatoriali e ospedaliere • Sussidi della Confederazione e dei cantoni per la riduzione dei premi degli assicurati con redditi modesti	<b>Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</b> Premi a carico degli assicurati.
	<b>Persone assicurate su base facoltativa</b> Indennità giornaliera: persone residenti e/o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera di età compresa tra 16 e 65 anni in caso di malattia, infortunio (in assenza di una copertura LAINF), maternità (cfr. IPG / indennità in caso di maternità)	<b>Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera</b> Scelta limitata delle prestazioni (gli assicuratori malattia concedono indennità giornaliera soltanto modiche).						<b>Assicurazione d'indennità giornaliera</b> In base agli appositi scaglionamenti per età		
<b>Assicurazione militare</b> <b>LAM</b>	<b>Aventi diritto</b> • Coloro che prestano servizio militare, servizio civile e i membri della protezione civile • Coloro che durante il servizio militare svolgono attività fuori del servizio • Partecipanti ad esercizi di tiro fuori del servizio	<b>Salario assicurato</b> • Massimo: CHF 163 722 • La somma totale delle prestazioni AVS/AI, LAM (e LPP) non può superare il 100 % (LPP in parte 90 %) del salario assicurato (rendita complementare).	<b>Indennità giornaliera</b> 80 % del salario assicurato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese di cura medica, per cure ospedaliere o a domicilio</li> <li>Mezzi ausiliari (ad es. protesi)</li> <li>Reintegrazione professionale</li> <li>Assegno per grandi invalidi</li> </ul>	<b>Rendita</b> Ammontare in funzione del grado di invalidità: Rendita completa: 80 % del salario assicurato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendita per vedove/vedovi: 40 %*</li> <li>Rendita per orfani di un genitore: 15 %*</li> <li>Rendita per orfani di entrambi i genitori: 25 %*</li> <li>Prestazioni massime per tutti i superstiti: 100 %*</li> </ul>	Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base della metà della rendita d'invalidità precedente (40 % del salario assicurato).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prima dell'età di pensionamento AVS: adeguamento delle rendite all'indice dei salari nominali.</li> <li>Dal raggiungimento dell'età di pensionamento AVS: adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo.</li> </ul>	Nessun contributo	Confederazione

Cerchia di persone	Prestazioni							Finanziamento	
	Base per il calcolo dell'im- porto della prestazione	Incapacità lavorativa temporanea	Cura medica e rimborso delle spese	Incapacità permanente di guadagno	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni	Aliquote contributive	Base finanziaria
<p><b>Indennità per perdita di guadagno/Indennità in caso di maternità/Indennità per l'altro genitore</b></p> <p><b>IPG</b></p>	<p><b>Aventi diritto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, monitori di Gioventù e Sport, monitori di giovani tiratori con soldo.</li> <li>• Maternità: al momento del parto la collaboratrice è una dipendente ai sensi della LPGA, una lavoratrice indipendente o lavora per un salario in contanti in un'azienda familiare o di una persona convivente, a condizione che prima del parto almeno 9 mesi assoggettata ai sensi della LAVS e abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi</li> <li>• Indennità per l'altro genitore: il padre o la moglie della madre devono essere stati assicurati obbligatoriamente presso l'AVS nei 9 mesi precedenti il parto e durante questo periodo devono aver esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi.</li> <li>• Il congedo dell'altro genitore deve essere fruito entro 6 mesi dalla nascita, in blocco o uno o più giorni alla volta.</li> </ul>	<p><b>Salario assicurato</b> Max: CHF 99 000</p>	<p><b>Prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reclute di ambo i sessi, persone senza attività lucrativa: 25% (CHF 69 al giorno)</li> <li>• Persone con attività lucrativa che frequentano CR: 80%, min. 25% (CHF 69 al giorno)</li> <li>• Assegni per i figli: 8% (CHF 22 al giorno) per figlio</li> <li>• militari in ferma continuata e militari che assolvono servizi d'istruzione speciali: aliquote speciali</li> <li>• Maternità: 80% del salario assicurato durante un periodo di 14 settimane, max. CHF 220 / giorno</li> <li>• Indennità per l'altro genitore: 80% del salario assicurato durante un periodo di 2 settimane, max. CHF 220/giorno</li> </ul>					<p><b>Dipendenti e datori di lavoro</b> Congiuntamente: IPG 0,5%</p>	<p><b>Dipendenti e datori di lavoro</b> 50% dei contributi ciascuno</p>